



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 901/URSF

Roma, 20 novembre 2012

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria” e, in particolare, l’articolo 37 il quale prevede che l’Organismo di Regolazione di cui all’articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o sue articolazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 recante “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” che all’art. 16, comma 4 ha istituito l’«Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari».

VISTA la Direttiva 2007/58/CE del 23 ottobre 2007, che modifica la Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la Direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ed in particolare i nuovi *paragrafi 3 bis e 3 ter dell’articolo 10* a modifica della Direttiva 91/440/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2008, n. 211, recante “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2009, n. 307 di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che individua i compiti della Divisione 1 e della Divisione 2 dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2011 n. 167 di rimodulazione dell’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’articolo 59 recante limitazioni ai servizi passeggeri in ambito nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15 recante “Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 59 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, per i servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, l'Organismo di Regolazione può disporre limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri in ambito nazionale, nei casi in cui l'esercizio di tale diritto possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;

VISTO che l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari, ai sensi dei suddetti commi 2 e 3 dell'articolo 59 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, ha individuato, con Decreto Direttoriale n. 203 del 6 maggio 2010 i criteri in base ai quali l'Organismo di Regolazione stabilisce se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico esistente è compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale o internazionale;

VISTA la "*Comunicazione interpretativa della Commissione in merito ad alcune disposizioni della Direttiva 2007/58/CE*" del 28 dicembre 2010, che contiene - tra l'altro - il punto di vista della Commissione Europea su come valutare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico risulti compromesso da un nuovo servizio;

TENUTO CONTO in particolare delle indicazioni della suddetta "*Comunicazione interpretativa*" in relazione alle Responsabilità degli Organismi di Regolazione, al Processo decisionale ed ai Criteri per valutare se l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico risulti compromesso;

VISTO il proprio *Decreto Direttoriale n. 528/1/URSF dell'11 luglio 2012*, con il quale è stato modificato il DD 203/2010, tenendo conto in particolare delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea nella sopracitata "*Comunicazione interpretativa*" e dell'esperienza acquisita dall'URSF nei procedimenti ex articolo 59 della Legge n. 99/2009 fino ad oggi conclusi;

CONSIDERATO che le modifiche al DD 203/2010 sono state apportate con la finalità di eliminare possibili restrizioni concorrenziali, favorendo l'ingresso di nuovi potenziali concorrenti nel mercato dei servizi ferroviari;

VISTO il comma 2bis dell'articolo 7 del DD 203/2010, introdotto dal DD n. 528/1/URSF dell'11 luglio 2012 per specificare che i prezzi dei biglietti forniti dall'impresa richiedente il servizio – essendo posti dall'URSF a base dell'analisi dell'equilibrio economico – devono essere vincolati verso il basso;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari, nel formulare la previsione di cui al suddetto comma 2bis, non ha esplicitato:

- che l'impresa ferroviaria ha comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento le proprie politiche commerciali, richiedendo all'Organismo di Regolazione una specifica autorizzazione alla riduzione dei prezzi dei biglietti originariamente previsti e posti alla base della dell'analisi dell'equilibrio economico;
- che l'impresa ferroviaria, a seguito della suddetta richiesta di autorizzazione e nelle more della definizione di una necessaria nuova procedura di valutazione ex articolo 59 della Legge n. 99/2009 da parte dell'URSF, potrà continuare ad operare i servizi precedentemente autorizzati solo praticando i prezzi posti alla base della decisione originaria;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di esplicitare quanto espresso al punto precedente ed evitando altresì possibili interpretazioni non corrette del DD n. 203 del 6 maggio 2010, integrare ulteriormente tale Decreto Direttoriale;

ADOTTA

il presente atto:

ARTICOLO 1

Il Decreto Direttoriale n. 203 del 6 maggio 2010 è integrato e modificato come segue:

Il *comma 2bis dell'articolo 7* (Analisi dell'equilibrio economico) è sostituito dal seguente:

2bis. I prezzi dei biglietti, di cui al precedente comma 2, forniti dall'impresa richiedente il servizio, sono vincolati verso il basso in considerazione del fatto che sono posti a base dell'analisi dell'equilibrio economico e non potranno, pertanto, essere soggetti a riduzione a seguito di sconti, formule di abbonamento e/o promozioni, pena l'immediata sospensione da parte dell'Organismo di Regolazione della Decisione adottata ai sensi del successivo art. 8. E' facoltà dell'impresa ferroviaria chiedere in qualunque momento all'Organismo di Regolazione autorizzazione alla riduzione dei prezzi dei biglietti di cui sopra. L'Organismo di Regolazione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Nelle more di tale nuova decisione, l'impresa potrà continuare ad operare solo praticando i prezzi posti alla base della decisione originaria

ARTICOLO 2

Il presente Decreto e il Decreto Direttoriale n. 203 del 6 maggio 2010 nella sua versione consolidata con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente articolo 1, sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla pagina web dedicata all'Organismo di Regolazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Ing. Fabio CROCCOLO

